

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA – AI SENSI DELL'ART.1,COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N.311 (FINANZIARIA 2005) DI PERSONALE DIPENDENTE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

Il giorno _____ del mese di febbraio dell'anno duemilaventi presso la sede del Comune di Montegranaro

TRA

Il Comune di Montalto delle Marche (AP), C.F. _____ rappresentato da _____ nato a _____ il _____, (C.F. _____) autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con

E

il Comune di Montegranaro (C.F. 00218260446), rappresentato dal dott. SAMUELE PIERGENTILI - Responsabile del Settore Affari Generali - autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

PREMESSO

che l'art.1, comma 557 della Legge 311/2004 prevede che:” i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

Che con parere del Consiglio di Stato sez.I n.214/2005 sono stati forniti i chiarimenti sulla corretta applicazione della norma di cui trattasi ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo mediante atto convenzionale

Che in data 30/01/2020 con prot.n. 1861 il Comune di Montalto Marche, ha richiesto, ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n.311/2004, di poter utilizzare, dalla stipula della presente convenzione e sino al 31/05/2020, per un lavoro aggiuntivo pari a dodici ore settimanali, il dipendente di questo Comune il dott. Brandimarti Luca – Istruttore Amministrativo cat.C – appartenente al Servizio Anagrafe del Comune di Montegranaro .

Che il dipendente di ruolo dott. Brandimarti Luca ha dichiarato la propria disponibilità;

DA

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina l'utilizzo a tempo determinato e parziale del dipendente di ruolo del Comune di Montegranaro il dott. Brandimarti Luca – Istruttore Amministrativo cat. C – appartenente al Servizio Anagrafe – per lo svolgimento delle funzioni amministrative.

Articolo 2 – Durata e cause di risoluzione

La convenzione avrà decorrenza dal 10 febbraio al 31 maggio 2020, prorogabile previo consenso delle parti. Altrimenti, alla scadenza, il ritornerà a tutti gli effetti di legge dipendente del Comune di Montegranaro per trentasei ore settimanali.

Nel periodo di vigenza, la convenzione può essere risolta

- consensualmente, mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi enti;
- per recesso unilaterale motivato da parte di uno dei due enti, con preavviso a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, non inferiore a venti giorni;
- su richiesta motivata del dipendente con preavviso a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, non inferiore a trenta giorni,
- in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, previa diffida.

Articolo 3 – Tempo di lavoro

Il dipendente Brandimarti Luca, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo delle trentasei ore, presterà l'attività lavorativa richiesta per dodici ore a favore del Comune di Montalto delle Marche. L'orario di servizio e le giornate lavorative saranno stabiliti di concerto tra i due Segretari Generali,

Art.4 – Titolarità del rapporto di lavoro. Gestione degli istituti

La titolarità del rapporto di lavoro è conservata presso il Comune di Montegranaro cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. Detto Comune assume quindi a proprio carico, tutti gli adempimenti, previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro, ai fini dei rapporti giuridici ed economici con il dipendente.

Art. 5 – trattamento economico

Il dipendente fatti salvi i successivi miglioramenti conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento presso l'Ente di provenienza che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti

Art.6 – Clausole finali e di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti. Sono comunque fatte salve, con riguardo allo stato giuridico ed al trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente, eventuali condizioni di miglior favore previste dalle norme legislative, statuarie e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati nel tempo vigenti.


La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Montegranaro

Per accettazione,

Il dipendente interessato



Per il Comune di Montalto delle Marche